



Esame di Stato 2019: Ordinanza Ministeriale n. 2015 del 13 marzo 2019

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019.



Art. 6 – Documento del Consiglio di Classe

1. Ai sensi dell' art. 17, comma I, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che **esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti**, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.

Il **documento illustra** inoltre le **attività, i percorsi e i progetti** svolti nell' ambito di «**Cittadinanza e Costituzione**», realizzati in **coerenza** con gli obiettivi del **PTOF**, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.....



Art. 6 – Documento del Consiglio di Classe

Al documento possono essere allegati eventuali atti e **certificazioni** relativi alle **prove effettuate** e alle **iniziative realizzate** durante l'anno in **preparazione** dell'esame di Stato, ai **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli **stage** e ai **tirocini** eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P .R. n. 249 del 1998.

Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.



Art. 6 – Documento del Consiglio di Classe

2. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
3. **Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato** all'albo dell'istituto. **La commissione tiene conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio**, ai sensi dell'articolo 2 del d.m. n. 37 del 2019, nonché nella **predisposizione della seconda parte della seconda prova** da parte delle commissioni operanti presso gli **istituti professionali**.
4. Nella regione Lombardia....
5. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano



Decreto Legislativo 62/2017, Allegato A:

Media dei voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15



Art. 8 – Credito Scolastico

1. Ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di **quaranta punti**, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della **tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017**.



Art. 8 – Credito Scolastico

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. Nei **corsi quadriennali**, il **credito scolastico** è attribuito al termine del **secondo, terzo e quarto** anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio della penultima classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62.



Art. 8 – Credito Scolastico

3. In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al d.l.s. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe.



Art. 8 – Credito Scolastico

4. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 15 del d. 19s.n. 62 del 2017, maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio - di cui alla *Tabella di conversione del credito contenuta nell'allegato A* al citato decreto - moltiplicando per due il credito scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il credito in misura non superiore a 15 punti sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della *Tabella attribuzione credito scolastico contenuta nell'allegato A* al citato decreto.



Art. 8 – Credito Scolastico

5. Gli eventuali percorsi per le **competenze trasversali e per l'orientamento**, previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) **concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione** del credito scolastico.
6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.
7. Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, ... L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.



Art. 14 – Riunione preliminare

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
- a. elenco dei candidati e documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio, ai sensi dell'art.17, co. 9, del d.lgs n.62 del 2017;
 - b. domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegati i documenti dai quali sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell' esame;
 - c. copia dei verbali delle operazioni di cui al precedente articolo 8, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
 - d. per gli studenti che chiedono di usufruire dell' abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;...



Art. 14 – Riunione preliminare

8. **Nell'ambito delle operazioni preliminari, la commissione dedica un'apposita sessione alla predisposizione dei materiali per lo svolgimento del colloquio.**
9. **In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione definisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta previste dal d.m. n.769 del 2018, declinando gli indicatori in **descrittori** di livello.**
10. **Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione definisce, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dal successivo art. 19.**
11. ...



Art. 16 – Prima prova scritta

1. Ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 62 del 2017, la prima prova scritta **accerta la padronanza della lingua italiana** o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. **Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento** allegato al d.m. n. 769 del 2018.



Art. 17 – Seconda prova scritta

1. Ai sensi dell' art. 17, co. 4, del d. 19s n. 62 del 2017, la seconda prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, **ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio** ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.
Le tracce sono elaborate nel rispetto dei quadri di riferimento allegati al d.m. n.769 del 2018.
2. Per l'anno scolastico 2018/2019, le discipline oggetto della seconda prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono individuate dal **d.m. n. 37 del 2019.**



Art. 17 – Seconda prova scritta

3. Secondo quanto disposto dall'art.17, co. 8, del d. 19s. 62 del 2017, nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Pertanto, negli istituti professionali, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018, le commissioni:
- predispongono la seconda parte della seconda prova tenendo conto del piano dell' offerta formativa della scuola;
 - in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, **che può essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo tenendo conto della specificità dell' indirizzo e della disponibilità di attrezzature e laboratori.** Le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono **immediatamente comunicati** alla scuola e ai **candidati** il giorno della **prima prova**;
 - il **giorno stabilito** per lo svolgimento della seconda parte della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro competenza **tenendo in debito conto i contenuti** e la tipologia della **parte nazionale della traccia.**



Art. 19 – Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la **finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale** dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di **analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi** per verificare l'**acquisizione dei contenuti** e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la **capacità di utilizzare le conoscenze** acquisite e **metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale**, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno **espone**, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le **esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. I, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145.



Art. 19 – Colloquio

1. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, **sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma**. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche degli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento o ad essi assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. **Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»**, inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.



Art. 19 – Colloquio

2. Il colloquio **prende avvio dai materiali** di cui al comma I, secondo periodo, **scelti dalla commissione**, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in **un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione**. **La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse**. Si precisa che i materiali costituiscono solo **spunto di avvio del colloquio**, che si **sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente**. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.



Art. 19 – Colloquio

3. **La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.**
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera **qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.**



Art. 19 – Colloquio

5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe, in **coerenza con il documento del consiglio di classe**, un numero di buste, contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo, **pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità**, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui al quinto periodo. Il presidente della commissione cura che le **buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite**. Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della tema. **I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i materiali** di cui al comma 1, secondo periodo.



Art. 19 – Colloquio

6. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno.



Art. 24 – Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna classe/commissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima classe/commissione, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. Ai sensi dell' art. 18, co. 1, del d. 19s. 62 del 2017, a conclusione dell' esame di Stato è **assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato**, per un massimo di quaranta punti. La commissione d'esame dispone di un massimo venti **punti** per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.
3. Il **punteggio** minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

